

ORDINANZA Nr. 28 del 15-07-2020

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" CODIV-19 IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA MANIFESTAZIONE: ANTICA SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMELO 2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione N.° 64 del 30.06.2020, ha approvato il programma delle iniziative culturali e ricreative da realizzare in occasione della tradizionale Sagra della "Madonna del Carmelo" che si terrà dal 17 al 21 luglio 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza contingibile urgente n. 31 del 27 giugno 2017, con la quale sono state disposte "Misure di Sicurezza Urbana e Safety in occasione di tutte le pubbliche manifestazioni: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in lattine e contenitore di vetro" al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana.

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n° 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", in cui all'art. 1 comma 8 viene "vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico...";

VISTO che il medesimo decreto legge, all'art. 2, stabilisce il regime sanzionatorio, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, con il pagamento di una somma da € 400,00 a 3.000,00;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 48 del 17 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 Ulteriori disposizioni", con cui è stato riammesso lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, ecc.), nel rispetto delle linee guida di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

RITENUTO:

- che in occasione della manifestazione denominata "*Antica Sagra della Madonna del Carmelo*" causa inevitabilmente la presenza di numerose persone in aree limitate con possibili difficoltà oggettive di mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza;
- pertanto, necessario intervenire con un apposito provvedimento, a tutela della salute pubblica, allo scopo di evitare il ripetersi di fenomeni che possano causare il ritorno dell'epidemia da Covid-19 e i conseguenti danni alla salute pubblica adottando misure maggiormente restrittive atte ad evitare in ogni modo il rischio di assembramenti o situazioni in cui non possa essere garantito il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

VALUTATO che per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare all'aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in occasione di detta manifestazione, dalle ore 24:00 di ogni giorno dal 17 al 21 luglio 2020, fino alla chiusura degli esercizi, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree

concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, poiché il gestore è in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle linee guida di cui in premessa;

DATO ATTO che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute pubblica;

PRESO ATTO in particolare del disposto dell'art. 3/II del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco adotta "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti";

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con particolare riferimento all'art. 50;
- l'art. 32 della legge 833/78;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020;

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. L'accesso, il transito e la permanenza nelle aree pubbliche e aperte al pubblico in occasione della manifestazione denominata "Antica Sagra della Madonna del Carmelo" è consentito solo indossando correttamente la mascherina (o altra idonea protezione delle vie respiratorie) e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali, in modo da limitare la contaminazione.
2. L'area interessata dall'obbligo è quella compresa all'interno dell'area delimitata dalle zone: Area feste ex campo sportivo (Luna Park) e Palazzo Maggi, Via P. Sterzi, Via Ferrarini, Via Papa Giovanni XXIII, Piazzetta Franceschetti, Piazza Umberto I°, Via Falcone e Borsellino, Villa Raimondi.
3. Le attività di ristorazione incluse quelle presso gli "stand gastronomici" sono consentite nel rispetto dell'Allegato 1, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020;
4. a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in occasione della manifestazione denominata "Antica Sagra della Madonna del Carmelo" dalle ore 24:00 di ogni giorno fino alla chiusura degli esercizi, a decorrere dal 17 al 21 luglio 2020 compreso, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi.

INVITA

- tutti i gestori di pubblici esercizi a collaborare, segnalando alle forze dell'ordine la presenza di comportamenti contrari alla normativa vigente e a quanto disposto dalla presente ordinanza, al fine di

assicurarne adeguata attuazione ed efficacia;

- ricorda ai medesimi che all'interno dei locali e nell'area concessa e/o adibita a plateatico devono essere rigorosamente rispettate le regole del distanziamento sociale e quanto altro previsto nelle Linee guida citate in premessa.

AVVISA

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, come previsto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n° 33.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli Operatori di Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, la vigilanza scrupolosa per l'osservanza di tutte le disposizioni della presente Ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Alla Prefettura di VERONA

Alla Questura di VERONA

Al Servizio Intercomunale Polizia Locale – Distretto VR – 5C – BOVOLONE

Alla Stazione dei Carabinieri – NOGARA

Alla Guardia di Finanza - Comando provinciale

Albo Pretorio - SEDE

Nogara, 15 luglio 2020

IL SINDACO

Flavio Massimo Pasini



